

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 31-03-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015
--

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo con inizio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

AGONI CLAUDIO	P	GRASSI DENISE	P
MAJ EMILIO	P	BENDOTTI LUCA	P
PIZIO RICCARDO NINO	P	BONALDI TIZIANA	P
PIANTONI GIORGIA	P	SPADA DAVIDE	P
MANCINI ERNESTO	P	BENDOTTI GIANMARIO	A
MAJ MICHELE	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor AGONI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 E DELL'ART. 147/BIS – 1° COMMA DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato
MORANDI Ilario

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari
MORANDI Ilario

Illustra l'argomento Agoni Claudio, Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita: *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 1 comma 703 della medesima legge è **fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU** istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,
- con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/ 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il **"Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU)"**, in vigore dall'01/01/2014, approvato con propria deliberazione n. 11 in data 10/04/2014 e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso effettuato;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa**

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'**aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la **facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali** l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

PRESO ATTO che:

- l'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) apporta modifiche sostanziali all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilendo che "*l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione,
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore** all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al **10,6 per mille** ed altre minori aliquote;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la **facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre**;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B, del D.L. n. 35/2013, secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- **le deliberazioni** di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i **regolamenti** dell'imposta municipale propria **devono essere inviati esclusivamente per via telematica**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; **l'efficacia** delle deliberazioni e dei regolamenti **decorre dalla data di pubblicazione** degli stessi nel predetto sito informatico,
- il **versamento** della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,
- il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DATO ATTO che:

- **presupposto** dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i **terreni agricoli** sono esenti dall'imposta nel Comune di Schilpario in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina definiti ai sensi del DM 28/11/2014;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i **fabbricati rurali strumentali** ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Schilpario;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- **soggetti passivi** sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo **modello F24** o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in **2 rate**, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 **definisce abitazione principale** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; il medesimo comma stabilisce altresì che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- il medesimo comma, come modificato dal D.L. n. 47 del 28/03/2014, precisa che a **partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli **italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il **coniuge assegnatario**, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote per l'applicazione della componente TASI della IUC - Tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2014,
- delle modifiche applicative introdotte alla disciplina IMU nel corso del 2014,

- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,
- dell'esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di:
 - a) facilitare la determinazione delle imposte dovute,
 - b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi,
 - c) snellire le procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività;

PRECISATO che la definizione delle aliquote IMU è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disciplinato:

- a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), **competete al Consiglio Comunale** la determinazione delle tariffe di imposta;

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 17/03/2015, in merito alla conferma per l'anno 2015 delle aliquote per l'Imposta municipale propria in vigore per l'anno 2014;

RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2014 si è provveduto alla determinazione dei **valori delle aree fabbricabili** site nel Comune di Schilpario ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere tecnico e di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUOTA IMU</i>
<i>aliquota ordinaria</i>	<i>10,00 per mille</i>
<i>aliquota abitazione principale, e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9</i>	<i>4,00 per mille</i>
<i>aliquota immobili gruppo catastale D</i>	<i>8,60 per mille</i>

- 3) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.

- 4) Di stabilire che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 5) Di dare atto che, ai fini della determinazione del **valore delle aree fabbricabili** site nel Comune di Schilpario, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2014.
- 6) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio
- 7) Di delegare il Responsabile IUC ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.
- 8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AGONI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 07-04-2015 al giorno 22-04-2015.

SCHILPARIO, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



La presente deliberazione, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

20 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

